

COMUNE DI ROCCAGORGA

Provincia di Latina



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO DI LEVA PRESSO IL SETTORE DI VIGILANZA DEL COMUNE ROCCAGORGA

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 26 gennaio 2001



INDICE

ART.1 FINALITÀ.....	3
ART.2 RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE.....	3
ART.3 ASSEGNAZIONE DI PERSONALE	3
ART.4 QUALITÀ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA.....	4
ART.5	4
FUNZIONI ED IMPIEGO OPERATIVO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA	4
ART.6	5
DIPENDENZA OPERATIVA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO	5
SOSTITUTIVO DI LEVA	5
ART.7 DOVERI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA	5
ART.8 ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA	6
ART.9 EQUIPAGGIAMENTO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA	6
ART.10 EFFETTI GIURIDICI.....	6
ART.11 TRATTAMENTO ECONOMICO	6



ART.1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le funzioni, la dipendenza, l'impiego operativo e l'equipaggiamento dei volontari che effettuano il servizio sostitutivo di leva nel Settore di Vigilanza del Comune di Roccagorga, secondo quanto previsto dall'art.46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa e risultino residenti nell'ambito territoriale del Comune di Roccagorga.

ART.2 RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE

- 1) La Giunta Municipale, con propria deliberazione da adottarsi entro il 30 maggio, stabilisce annualmente il numero delle unità ritenute necessarie che potranno svolgere il servizio di leva nel Settore di Vigilanza del Comune di Roccagorga.
- 2) Il Sindaco provvede immediatamente a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di personale secondo le determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 1, entro il 30 giugno.

ART.3 ASSEGNAZIONE DI PERSONALE

A seguito della comunicazione con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna il contingente di personale del Comune di Roccagorga, il responsabile del Settore di Vigilanza provvede alla programmazione per l'impiego del personale tenendo conto delle funzioni stabilite dal successivo art.5.



ART.4

QUALITÀ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

I volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Settore di Vigilanza del Comune di Rocca-gorga, nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente, rivestono le seguenti qualità:

- Di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.357 del Codice Penale;
- Di Agente di Polizia Municipale, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n.65;
- Di Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art.57, comma 2, del Codice di procedura Penale;
- Di organo di Polizia Stradale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

ART.5

FUNZIONI ED IMPIEGO OPERATIVO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

I volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Settore di Vigilanza del Comune di Rocca-gorga, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenza territoriale, svolgono le funzioni inerenti al possesso delle qualità di cui all'art.4 del presente Regolamento, provvedendo in particolare:

- a) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con specifico riferimento alle norme concernenti la polizia locale;
- b) a svolgere servizi di Polizia Stradale;
- c) a prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e di privati infortuni, secondo le direttive impartite dal responsabile del Settore di Vigilanza;
- d) a collaborare con gli organi di Polizia dello stato e della protezione civile, previa disposizione scritta del Sindaco;
- e) a prestare servizi d'ordine e di vigilanza necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali della Polizia Municipale e del Comune;
- f) da segnalare al responsabile ogni necessità ed ogni carenza che si dovesse manifestare nel l'espletamento del servizio, nonché cause di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- g) a disimpegnare, con le prescritte modalità, ogni altro servizio ed incombenza disposti dal responsabile della Polizia Municipale;

Non è consentito l'impiego di volontari in servizio sostitutivo di leva per l'assolvimento di mansioni interne al settore di Vigilanza.

I volontari in servizio sostitutivo di leva svolgono le proprie mansioni partecipando alle turnazioni giornaliere, feriali e festive, predisposte dal responsabile del Settore di Vigilanza al fine di assicurare il corretto espletamento dei servizi istituzionali durante l'intero arco orario di attività.



ART.6

DIPENDENZA OPERATIVA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

I volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Settore di Vigilanza del Comune di Rocca-gorga, nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria, dipendono operativamente dalla competente autorità giudiziaria nel rispetto di eventuali intese tra detta autorità, il Sindaco ed il responsabile del Settore di Vigilanza e con l'osservanza delle disposizioni dai medesimi impartite.

Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Municipale e di Polizia Stradale, dipendono direttamente dal responsabile del Settore di Vigilanza.

Ai volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Settore di Vigilanza del Comune di Rocca-gorga è vietato, salvo casi di assoluta urgenza, corrispondere a richieste di servizi non pervenute direttamente dal responsabile del Settore di Vigilanza.. Nei casi in cui abbiano ricevuto ordini urgenti non per il tramite del responsabile di Settore, sono tenuti a darne immediata notizia per iscritto al responsabile medesimo appena possibile.

I volontari in servizio di leva presso il Settore di Vigilanza del Comune di Rocca-gorga sono tenuti ad eseguire gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti, uniformandosi scrupolosamente, nell'espletamento del servizio, alle direttive dagli stessi ricevute.

ART.7

DOVERI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

I volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Settore di Vigilanza del Comune di Rocca-gorga hanno il dovere di assumere, durante lo svolgimento del servizio, un comportamento ispirato alla massima responsabilità, imparzialità e correttezza, non abusando dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata e non denigrando l'Amministrazione ed il Settore presso cui prestano servizio, mantenendo sempre un contegno irreprensibile confacente alla dignità della funzione svolta.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, i volontari predetti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste dal Ministero della Funzione Pubblica 31 marzo 1994 (codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

I volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Settore di Vigilanza del Comune di Rocca-gorga sono altresì tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti del superiore e dei pari grado, evitando di recare nocimento all'immagine ed al prestigio del Settore e dell'Amministrazione Comunale.

Essi devono avere, in particolare, cura della propria persona e dell'aspetto esteriore ed eseguire il servizio, cui sono deputati, con diligenza e fattiva partecipazione:



ART.8

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

L'Amministrazione comunale cura l'addestramento professionale dei volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Settore di Vigilanza di Roccagorga, per le mansioni relative, secondo tempi e modalità stabiliti dal responsabile di Settore. Il responsabile medesimo, con facoltà di delega ai propri subordinati, istruisce ed addestra direttamente i volontari predetti, rispondendone al Sindaco ai sensi della legge n.65/1986.

ART.9

EQUIPAGGIAMENTO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

- 1) Il personale in servizio sostitutivo di leva sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento che dovrà essere esibita ogni volta che ne ricorra il caso.
- 2) I volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Settore di Vigilanza del Comune di Roccagorga svolgono il servizio istituzionale in abiti borghesi, obbligatoriamente indossando sugli stessi un giubbotto o pettorina rifrangente conforme al modello previsto dalla figura II/476 dell'articolo 183 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada) nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo verranno dotati della divisa estiva costituita da n.2 pantaloni, n.3 camicie, n.1 paio di scarpe e un berretto bianco.
- 3) Al personale di cui al comma 1 non dovranno in nessun caso essere assegnate armi eventualmente in dotazione al Settore di Vigilanza; non sarà neppure consentito l'uso delle armi a scopo dimostrativo e di esercitazione.

ART.10

EFFETTI GIURIDICI

- 1) Il servizio prestato ai sensi del presente Regolamento è considerato, ai sensi dell'art.46, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a tutti gli effetti; servizio militare di leva.
- 2) Al termine del servizio, che avrà durata identica alla ferma di leva, il personale è posto, dalla competente autorità militare, in congedo illimitato.
- 3) Il personale che svolge il servizio sostitutivo di leva nel Settore di Vigilanza del Comune di Roccagorga è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo e disciplinare, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

ART.11

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale che svolge il servizio sostitutivo di leva nel Settore di Vigilanza del Comune di Roccagorga compete il compenso nella misura del trattamento economico spettante a chi presta il normale servizio militare e con le indicazioni ed i limiti previsti nel precedente articolo 10.

Gli oneri di cui al comma precedente sono interamente a carico del Comune.